

LA CRISI D'IMPRESA: LE PROSPETTIVE DELLA RIFORMA E IL PUNTO
SULLA GESTIONE QUOTIDIANA

XXXII edizione

Crisi d'impresa e misure di prevenzione

Mariacarla **Giorgetti**

L'entrata in vigore della riforma ex d.lgs. n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) è stata più volte rinviata: prima con il d.l. n. 23/2020 e poi (anche al fine di recepire la Direttiva UE n. 2019/1023, “Direttiva Insolvency”), con il d.l. n. 118/2021.

Da ultimo, con il d.l. n. 34/2022, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’entrata in vigore del Codice della Crisi è stata differita al 15 luglio 2022, effettivamente avvenuta con il d.lgs. N. 83/2022.

Nel nuovo codice, l'istituto dell'allerta e della composizione assistita della crisi, introdotti nel 2019 vengono sostituiti dalla composizione negoziata della crisi.

Il Codice non attenua i doveri e le responsabilità a carico degli organi sociali, anzi:

→ è richiesto un **elevato livello di monitoraggio delle condizioni di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario** potenzialmente foriere della crisi a carico degli organi sociali, sia amministrativi che di controllo;

→ per la procedura di **composizione negoziata della crisi**, è stata prevista la segnalazione tempestiva all'organo gestorio della presenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza.

ARTT. 34 E 34BIS Codice Antimafia

Tra le misure di prevenzione della crisi di impresa di carattere patrimoniale rientrano anche quelle previste dal Codice antimafia.

Si tratta di **misure di prevenzione della crisi di impresa patrimoniali non ablatorie**, quali l'amministrazione giudiziaria ed il controllo giudiziario, *ex* artt. 34 e 34 *bis* del Codice.

Il legislatore ha scelto di potenziare tali strumenti, in modo tale che vadano a coprire tutti i comportamenti che l'interessato può porre in essere a danno della realtà aziendale.

ART. 34 C.A.M.

→ All'imprenditore vicino alle consorterie criminali e che ha beni sproporzionati rispetto ai suoi redditi leciti, l'azienda gli sarà confiscata.

→ Se, invece, utilizza l'azienda per agevolare soggetti sottoposti a misure di prevenzione o a processi per criminalità organizzata, l'impresa potrà essere assoggettata all'amministrazione giudiziaria e sarà gestita da un amministratore giudiziario sotto il controllo del Tribunale.

ART. 34*bis* C.A.M.

Quando l'agevolazione è "occasionale" e il comportamento dell'imprenditore sia tale da far presumere infiltrazioni mafiose, scatta il **controllo giudiziario**.

→ Esso non determina lo "spossessamento gestorio" dell'azienda, ma mira a promuovere il recupero delle attività economiche e delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali e prevede per un periodo che va da uno a tre anni una forma meno invasiva di intervento nella vita dell'impresa.

→ Si attua una forma di vigilanza da parte del commissario giudiziario nominato dal tribunale, al quale viene affidato il compito di vigilare dall'interno sul rispetto degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria.

Il nuovo concetto di «CRISI» ex art. 2 CCI

Il d.lgs. n. 83/2022 è intervenuto anche sull'art. 2 del CCI, che, sotto la rubrica “definizioni”, lett.

a) considera ora la crisi come

lo stato del debitore che ne rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Nella prospettiva della valorizzazione delle «prevenzione» scompare, quindi, il riferimento allo squilibrio economico-finanziario dell'imprenditore.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Il CCI, all'art. 12, prevede la facoltà per l'imprenditore commerciale e agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di chiedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente la nomina di un "esperto indipendente", che agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali interessati e che dovrà di individuare una soluzione per il superamento delle difficoltà che rendono probabile la crisi dell'impresa. La composizione negoziata:

- **non è una procedura autoritativa:** il patrimonio dell'imprenditore resta nella sua disponibilità
- la procedura **non è prestabilita dalla legge**, ma **rimessa all'autonomia negoziale**
- **l'esperto è terzo anche rispetto all'imprenditore**, essendo chiamato a facilitare la negoziazione e a stimolare gli accordi operando in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente

L'ESPERTO PUO' CHIEDERE LE MISURE ANTIMAFIA?

La composizione negoziata rivela una forte tendenza del legislatore alla predisposizione di una serie di strumenti atti a garantire la conservazione e la prosecuzione dell'attività. Tale tendenza si traduce nell'attribuzione all'esperto del potere di chiedere al magistrato di essere autorizzato a compiere atti vantaggiosi per l'impresa. Quindi,

→ **SI**, sebbene non sia stato espressamente previsto dal legislatore, si ritiene plausibile una soluzione in forza della quale l'esperto sia autorizzato a domandare al magistrato anche l'applicazione delle misure previste dal Codice Antimafia, quando ciò risulti necessario e comunque utile a porre l'impresa al riparo da possibili infiltrazioni mafiose e garantire la (lecita) prosecuzione dell'attività aziendale.

LE MISURE ANTIMAFIA OSTANO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA?

La riflessione che precede in merito ai poteri dell'esperto conduce verso una ulteriore considerazione, ossia **la possibilità per l'imprenditore di accedere alla composizione negoziata**, nonostante l'applicazione delle misure antimafia previste dal relativo codice.

LA CRISI D'IMPRESA: LE PROSPETTIVE DELLA RIFORMA E IL PUNTO
SULLA GESTIONE QUOTIDIANA

XXXII edizione

Crisi d'impresa e misure di prevenzione

Mariacarla **Giorgetti**